

Codice A18070

D.D. 27 maggio 2015, n. 1260

Autorizzazione idraulica N (n821) in sanatoria per interventi di consolidamento di un tratto della sponda destra del torrente Nelva in Comune di Andorno Micca. Richiedente:Tresti Filippo.

In data 03/03/2015 il sig. Filippo Tresti (omissis) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori citati in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal geol. Massimo Biasetti e dall'ing. Angelino Omar in base ai quali è stata dichiarata l'opera da sanare e la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Andorno Micca per 15 giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Visto e considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento si è ritenuta parzialmente ammissibile a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento indicate negli elaborati grafici, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione.

Preso atto della dichiarazione che gli interventi di consolidamento di che trattasi saranno effettuati senza alcuna occupazione, neppure temporanea, del torr. Nelva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n°112/1998;
- visto l'art. 59 del L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n.1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 14/2014;
- Vista la L.R. n. 37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il sig. Filippo Tresti sopra generalizzato a mantenere le gabbionate nella posizione e conformemente alle caratteristiche dichiarate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e ad eseguire gli interventi di demolizione/consolidamento nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

2. l'opera dovrà essere mantenuta e gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 3. il direttore dei lavori dovrà attestare a lavori di demolizione conclusi che lo stato dei fili in acciaio delle gabbionate sia efficiente, visto quanto evidenziato nelle verifiche, in caso contrario si dovrà provvedere alla posa di una rete in acciaio ad alta resistenza;
 4. così come evidenziato negli elaborati grafici, il materiale di risulta proveniente dagli scavi/demolizioni dovrà essere allontanato dalla fascia di rispetto del corso d'acqua;
 5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 6. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
 8. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo);
 10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno necessarie al fine di garantire le condizioni statiche dichiarate; il soggetto autorizzato è altresì responsabile di eventuali danneggiamenti che dovessero presentarsi sul corso d'acqua dovuti alle opere in oggetto;
 11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate in sanatoria, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 12. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
- La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 33/2013.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing.Salvatore Scifo